



Foto: Fairtrade / Sean Hawkey

Obblighi degli operatori a valle e dei commercianti PMI



Per commercianti o operatori dei segmenti microimprese, piccole, medie e grandi imprese

Ultimo aggiornamento: 16 aprile 2026

Il presente documento orientativo offre una panoramica sintetica degli obblighi delle PMI che operano in qualità di operatori a valle o commercianti ai sensi del Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR). Il documento chiarisce le principali responsabilità in materia di dovuta diligenza, tracciabilità e documentazione. Il documento intende fornire ai commercianti e agli operatori PMI uno strumento per comprendere e applicare misure proporzionate al fine di garantire la conformità all'interno delle filiere del cacao e del caffè.

1 Operatori a valle e commercianti

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento (UE) 2023/1115, modificato nel 2025, i ruoli chiave sono definiti come segue:

- **Operatore:** qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel corso di un'attività commerciale, immette prodotti interessati sul mercato dell'UE o li esporta (articolo 4 dell'EUDR).
- **Commercianti e operatori a valle:** per commerciante o operatore a valle si intende qualsiasi soggetto economico che venda o metta a disposizione prodotti già presenti sul mercato dell'UE senza averli tuttavia immessi per primo sul mercato. Tradizionalmente, ai commercianti sono attribuiti obblighi meno stringenti rispetto agli operatori, tuttavia permangono alcuni requisiti volti a garantire la tracciabilità e la conformità al Regolamento (articolo 5 dell'EUDR).

Poiché l'obbligo primario di dovuta diligenza spetta all'operatore che immette il prodotto sul mercato dell'UE, si riducono i requisiti di conformità ridondanti per gli attori a valle. Il Regolamento distingue tra gli obblighi a carico del primo operatore e quelli a carico degli altri operatori a valle.

2 Primo operatore a valle/Commerciante

Quando un attore a valle riceve per la prima volta prodotti già immessi sul mercato dell'UE, diventa primo operatore a valle o commerciante per quei prodotti. I suoi compiti principali sono i seguenti:

→ Obblighi

- Conservare i numeri di riferimento delle DDS o gli identificativi delle dichiarazioni semplificate forniti dall'operatore a monte (articolo 5 (3) dell'EUDR).
- Archiviare le informazioni relative a fornitori e clienti ai fini della tracciabilità.
- Conservare tutta la documentazione per un periodo minimo di 5 anni (la conservazione di tale archivio è fondamentale nel caso in cui le autorità competenti richiedano prove documentali durante le ispezioni) (articolo 5 (4) dell'EUDR).
- Specificare con chiarezza quale operatore a monte abbia presentato la DDS iniziale (articolo 5 (3) dell'EUDR).

→ Agire sulla base delle nuove informazioni sui rischi

- Se informazioni attendibili indicano che i prodotti potrebbero non essere conformi (ad esempio, problemi di geolocalizzazione tardiva, nuove prove di deforestazione), gli operatori a valle devono segnalarlo alle autorità competenti e ai propri partner commerciali (articolo 5 (6) dell'EUDR).

Altro operatore a valle/commerciante

Gli altri operatori a valle generalmente non ripetono il processo completo di dovuta diligenza quando i prodotti sono già stati sottoposti a dovuta diligenza a monte, ma devono comunque:

→ **Conservare la documentazione di fornitori e clienti:**

Gli altri attori a valle devono disporre di dati precisi che indichino le fonti dirette a monte e i clienti a valle (articolo 5(3) del regolamento EUDR).

→ **Affidabilità della dovuta diligenza:**

Gli altri operatori a valle non raccolgono né presentano nuove DDS.

Implicazioni delle modifiche ai codici HS

Spiegazione delle modifiche ai codici HS

I codici HS (Harmonized System) classificano i prodotti nei sistemi doganali e commerciali. I prodotti coperti dall'EUDR sono definiti tramite codici HS specifici elencati nell'Allegato I del Regolamento. A tutte le varietà di materie prime e prodotti interessati sono associati codici HS.

Implicazioni delle modifiche ai codici HS

Se un prodotto interessato cambia codice HS durante la trasformazione (ad esempio, cacao grezzo → cioccolato con un nuovo codice HS), ciò può influire sulla sua qualificazione come prodotto interessato ai sensi dell'EUDR:

- Gli operatori a valle devono verificare se i codici HS modificati rientrino ancora nell'ambito di applicazione
- Se un prodotto cambia codice HS perché è stato trasformato in un prodotto coperto, non è necessario presentare una nuova dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) qualora le materie prime siano già coperte da una DDS o da una dichiarazione semplificata.
- La trasformazione deve essere registrata e la tracciabilità e i riferimenti devono essere mantenuti anche quando i codici HS cambiano durante la lavorazione.

Caffè – Modifiche ai codici HS

La materia prima "caffè" è definita come segue ai sensi dell'EUDR:

- **HS 0901:** Caffè, torrefatto/non torrefatto, bucce e pellicole.
- **Poiché è interessato un solo codice HS, la modifica del codice HS non è perlopiù rilevante.**
- I primi trasformatori di caffè a valle devono semplicemente fare riferimento alla DDS esistente.

Cacao – Obblighi specifici

La materia prima "cacao e prodotti a base di cacao" è definita come segue ai sensi dell'EUDR:

- **HS 1801-1806:** fave, burro, polvere, cioccolato
- **I trasformatori di cacao a valle non sono tenuti a presentare una DDS completa se la materia prima cacao è già coperta da una dichiarazione DDS a monte o da una dichiarazione semplificata.**
- I primi trasformatori di cacao a valle devono semplicemente fare riferimento alla DDS esistente.

Punti chiave

Solo il primo operatore immette un prodotto sul mercato della UE e presenta la dichiarazione DDS; gli attori a valle si basano su tale dichiarazione.

Gli operatori a valle e i commercianti conservano la documentazione (riferimenti DDS, dati dei fornitori e dei clienti) e devono reagire prontamente alle nuove informazioni sui rischi.

Le modifiche ai codici HS richiedono un'attenta classificazione per garantire la conformità durante tutte le fasi di trasformazione dei prodotti.

Il caffè e il cacao presentano ciascuno aspetti specifici da considerare, ma seguono la stessa logica generale per quanto riguarda la tracciabilità e la conservazione della documentazione.

